

*Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)*

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<i>Rispondenti</i>	<p>Hanno partecipato alla consultazione senza manifestare esigenze di riservatezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABI</li> <li>• ACEPI</li> <li>• ALLEN &amp; OVERY</li> <li>• ASSOSIM</li> <li>• SECURITISATION SERVICES</li> </ul>
--------------------	---

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/ chiarimento)	VALUTAZIONI
<i>Osservazioni di carattere generale: congruità del provvedimento</i>	<p>Molte delle informazioni richieste perseguono un fine ultroneo rispetto all'esigenza di raccogliere informazioni a carattere statistico determinando, da una parte, oneri per i soggetti destinatari e, dall'altra situazioni di <i>gold plating</i> foriere di alterare il <i>level playing field</i> a livello comunitario e scoraggiare quindi l'emissione ed offerta in Italia di strumenti finanziari da parte di soggetti non residenti.</p>	<b>In parte</b>	<p>L'acquisizione degli «elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari» prevista dall'art. 129 TUB va valutata alla luce delle complessive finalità cui la legge rende funzionale l'esercizio di tutti i poteri attribuiti all'autorità di vigilanza (art. 5 TUB). Non pare configurabile un rischio di <i>gold plating</i> perché la normativa non costituisce attuazione di disposizioni europee.</p> <p>Inoltre, rimuovendo dal Provvedimento la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati, verrebbe meno anche la citata preoccupazione relativa alle emissioni da parte di soggetti non residenti.</p>
<i>Osservazioni di carattere generale: oneri segnaletici</i>	<p>Il modello di raccolta di informazioni proposto appare eccessivamente oneroso per i soggetti interessati e solleva perplessità se comparata ai sistemi in vigore in altri paesi della zona euro.</p> <p>Nella maggior parte dei casi gli obblighi riguardano dati non in possesso del soggetto tenuto alla segnalazione, specialmente ove si consideri l'usuale strutturazione delle operazioni di collocamento degli strumenti finanziari.</p>	<b>In parte</b>	<p>La maggior parte delle informazioni viene già fornita all'Anagrafe Titoli ed era inclusa nel modulo 83-Vig; la modalità segnaletica mediante Infostat è più efficiente del precedente modello cartaceo ed è funzionalmente integrata nel processo di acquisizione dei dati per l'assegnazione del codice ISIN. Inoltre, rispetto alla consultazione del 2008 l'onere segnaletico è in talune sezioni diminuito in misura rilevante, in particolare per la parte relativa alle caratteristiche di alcuni strumenti finanziari</p>



**Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/ chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b>Definizioni</b>	Si suggerisce di modificare la definizione di “ <i>reverse enquiry</i> ” come segue: “... <i>le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli o venga previsto, in caso di successiva circolazione degli strumenti finanziari, l'impegno del sottoscrittore a rispettare ogni normativa applicabile ivi incluse le previsioni relative all'attività di segnalazione a Banca d'Italia di cui all'art. 129 TUB</i> ”.	<b>No</b>	La previsione di divieto di negoziazione per il sottoscrittore è volta ad evitare arbitraggi regolamentari.
<b>Ambito di applicazione</b>	E' stato chiesto per quale motivo le azioni non compaiano nell'elenco specificato nell'All. A, Sez. 2 “Tipologia di strumento finanziario”, rientrando le stesse tra gli strumenti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), del TUF.	<b>Chiarimento</b>	Si precisa che le azioni di società e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, co. 1-bis, lett. a), del TUF sono escluse dagli obblighi segnaletici.
<b>Soggetti segnalanti</b>	E' stato osservato che ai soggetti vigilati capogruppo viene richiesto di effettuare la segnalazione per gli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia dai soggetti appartenenti al gruppo. Considerato che le informazioni richieste integrano quelle previste per l'Anagrafe Titoli - che sono inviate direttamente dai soggetti che emettono, offrono o collocano gli strumenti finanziari - sarebbe opportuno, per snellezza operativa, che anche le segnalazioni ai sensi dell'art. 129 fossero presentate dai singoli soggetti vigilati.	<b>Sì</b>	Il responsabile della segnalazione è l'emittente residente. I soggetti vigilati capogruppo sono responsabili della segnalazione per gli strumenti finanziari collocati o offerti in Italia emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.
<b>Soggetti segnalanti</b>	Per avere un'informativa completa a livello di gruppo sui titoli emessi, offerti o collocati, potrebbe essere previsto che i soggetti vigilati facenti parte di un gruppo inseriscano nella procedura di segnalazione un codice identificativo del gruppo di appartenenza	<b>Chiarimento</b>	Il campo è previsto.
<b>Soggetti segnalanti</b>	Si chiede che, con riferimento alle operazioni di <i>private placement</i> , le segnalazioni vengano effettuate dagli intermediari che assistono l'emittente nel collocamento degli strumenti finanziari presso gli investitori.	<b>Chiarimento</b>	Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni consuntive, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

**Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/ chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b><i>Soggetti segnalanti</i></b>	L'applicazione delle segnalazioni a banche e imprese di investimento non residenti, anche se con succursale in Italia, risulta particolarmente complessa. D'altro canto, la loro applicazione alla casa madre comporterà, per quest'ultima, una duplicazione di obblighi dovuti all'applicazione concorrente di analoghe – ma non identiche – disposizioni vigenti nel proprio paese. A fini di semplificazione, gli obblighi segnaletici per gli strumenti finanziari collocati in Italia dovrebbero ricadere sulla banca che cura il collocamento, evitando in tal modo la duplicazione di informazioni che risulterebbe dall'imposizione di analoghi obblighi nei confronti dell'emittente o di altri componenti del sindacato di collocamento.	<b>Chiarimento</b>	L'applicazione delle segnalazioni a tutti i soggetti che emettono o offrono strumenti finanziari in Italia, senza distinzione riguardo a nazionalità o residenza, discende dall'art. 129 TUB. Nel caso di emittenti esteri non appartenenti a gruppi italiani l'obbligo segnaletico è in capo ai soggetti che collocano in Italia o, in loro assenza, all'offerente il caso di offerta al pubblico o all'emittente in caso di <i>private placement</i> o <i>direct listing</i> .
<b><i>Soggetti segnalanti</i></b>	Sia l'emittente residente in Italia sia il collocatore sono tenuti ad effettuare la segnalazione consuntiva. Tuttavia, alcuni collocatori potrebbero non avere determinate informazioni quantitative "complessive", soprattutto in caso di consorzio di collocamento (cfr. "numero di certificates, covered warrants, ETC, ETN in circolazione alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre...) o aggiornate (.. e il relativo prezzo di negoziazione"), possedute invece dal sistema di gestione accentrata o dall'emittente o dalla società di gestione del mercato, e peraltro spesso raccolte anche dall'Anagrafe Titoli.	<b>Chiarimento</b>	Il collocatore è tenuto alla segnalazione solo nel caso in cui gli strumenti finanziari vengano emessi da soggetti non residenti non appartenenti a gruppi di soggetti vigilati in Italia.
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	Il termine previsto per l'invio delle segnalazioni relative alle emissioni di strumenti finanziari indicate al par. 3, punti 1.a-c ("entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto o ... entro la data di regolamento"), è stringente. Sarebbe opportuno adeguare alle esigenze degli operatori del settore la tempistica e il contenuto di tali segnalazioni. Nel Provvedimento viene contemplato un obbligo segnaletico articolato in due distinte fasi temporali, anche ravvicinate, mentre sarebbe preferibile un unico termine entro il quale fornire i dati richiesti con riferimento alla transazione interessata.	<b>In parte</b>	La tempistica prevista è in linea con quella attualmente vigente per il rilascio dei codici ISIN; è stata prevista una tempistica diversa e meno stringente per le informazioni aggiuntive.



*Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)*

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/ chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	<p>E' opportuno rivedere la tempistica attualmente considerata anche in considerazione del fatto che i titoli a cui la segnalazione si riferisce possono essere oggetto di circolazione (entro o fuori dal territorio nazionale) e comunque possono essere oggetto di un numero imprecisato di modifiche e variazioni che risulterebbe eccessivamente oneroso, e in alcuni casi financo impossibile per gli iniziali sottoscrittori, riportare in sede di aggiornamento.</p> <p>Inoltre, l'attuale formulazione del Provvedimento impone un obbligo di fornire dati che possono non essere a disposizione nei tempi previsti per la segnalazione o che possono essere non noti o di difficile interpretazione.</p>	<b>In parte</b>	La tempistica è stata rivista.
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	<p>Sul par. 3, punto 1.b.i, si chiede di precisare alcuni dettagli relativi alle informazioni richieste sui <i>certificates</i>. Ipotizzando che un intermediario collochi in Italia un <i>certificate</i> emesso da un soggetto non residente - e il collocamento sia concluso in data 10 marzo, con quotazione del titolo 10 maggio – si chiede di chiarire: 1) se il <i>certificate</i> debba considerarsi quotato o non quotato al momento in cui deve essere effettuata la segnalazione; 2) ove fosse da considerarsi quotato, se sia corretto effettuare la segnalazione entro il 20 agosto, cioè entro il decimo giorno di ciascun trimestre solare successivo all'inizio della negoziazione; 3) se il prezzo di negoziazione richiesto dalla segnalazione sia un prezzo medio ovvero il prezzo puntuale di chiusura (nell'esempio, il 10 agosto) alla fine del trimestre solare precedente.</p>	<b>Chiarimento</b>	<p>(1) La segnalazione riguarda sia gli strumenti quotati che quelli non quotati. Lo strumento deve considerarsi non quotato fino al momento dell'effettiva quotazione.</p> <p>(2) Il termine è stato posticipato al ventesimo giorno di ciascun trimestre solare (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre).</p> <p>(3) Si richiede il prezzo di chiusura alla fine del trimestre precedente.</p>
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	<p>Per un intermediario collocatore è difficile indicare il numero globale degli strumenti finanziari in circolazione relativi ad una singola emissione: esso potrebbe limitare detta segnalazione agli strumenti finanziari ancora in possesso ("in circolazione") della propria clientela.</p>	<b>Chiarimento</b>	Nel caso di emittenti esteri non appartenenti a gruppi italiani l'obbligo segnaletico è in capo ai soggetti che collocano in Italia. Le informazioni previste andrebbero quindi richieste dal collocatore all'emittente.

*Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)*

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/ chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	Sul par. 3, punto 1.b.ii, va chiarito quali sono “gli altri strumenti finanziari per i quali devono essere segnalati i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto entro cinque giorni dalla fine del collocamento od offerta, ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori”.	<b>Chiarimento</b>	Il chiarimento viene dato con la nuova versione del par. 3 del Provvedimento.
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	Si richiede di chiarire se le società che hanno già effettuato la richiesta (direttamente oppure per il tramite del <i>paying agent</i> ) di attribuzione del codice ISIN alla Banca d'Italia per i titoli ABS da loro stesse emessi possano ritenersi esonerate dall'applicazione del Provvedimento perché le informazioni già inviate in fase di richiesta del codice ISIN sono sufficienti.	<b>Chiarimento</b>	I titoli rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazioni rientrano nell'ambito di applicazione del Provvedimento. Le informazioni da fornire sono indicate dal Provvedimento e dalle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.
<b><i>Contenuto e modalità della segnalazione</i></b>	Si chiede di chiarire quali informazioni riportate nell'Allegato A siano da considerare “statiche” e quali “dinamiche” e come debbano essere informaticamente evidenziate le variazioni rispetto alla segnalazione iniziale/precedente.	<b>Chiarimento</b>	Le informazioni “dinamiche” sono quelle relative al numero dei certificati in circolazione, al prezzo di negoziazione, all'ammontare dei rimborsi anticipati, all'ammontare delle cedole (quest'ultima informazione è facoltativa). Le altre informazioni sono “statiche”. Per le modalità di invio delle segnalazioni si rimanda alle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.
<b><i>Informazioni anagrafiche</i></b>	Si invita a riconsiderare o espungere dal Provvedimento le previsioni che richiedono di riportare dati quali codice censito e codice fiscale.  Si chiede di indicare la procedura per l'attribuzione ai soggetti non residenti del codice censito, in mancanza di codice fiscale.  Si sottopone, inoltre, all'attenzione la possibilità di comunicare il codice LEI (Legal Entity Identifier) laddove disponibile.	<b>No</b>  <b>Chiarimento</b>  <b>Si</b>	Tale informazione è necessaria.  La procedura è descritta nelle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.  Il codice LEI potrà essere fornito in aggiunta, non in sostituzione, del codice fiscale o del codice censito.
<b><i>Valuta di denominazione</i></b>	Sarebbe opportuno specificare chiaramente i requisiti previsti dallo Standard ISO 4217.	<b>Chiarimento</b>	La voce verrà descritta in dettaglio nelle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.

**Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b>Numero di certificati in circolazione</b>	In relazione al numero di certificati in circolazione si suggerisce di espungere dal testo la previsione in relazione alle numerose scadenze ivi previste e al tipo di informazioni da fornire, di cui non sono a conoscenza gli intermediari, specialmente i sottoscrittori <i>post-closing</i> .	<b>Chiarimento</b>	La segnalazione del numero di certificati in circolazione è trimestrale e riguarda il solo dato di fine trimestre.
<b>Rating</b>	Le informazioni richieste - qualora presenti - sono pubbliche e già disponibili nella documentazione di offerta e pertanto facilmente reperibili in tale documentazione. Sarebbe opportuno riconsiderare tali previsioni alla luce: i) delle osservazioni relative all'onere eccessivo posto a carico dei soggetti tenuti ad obblighi segnaletici <i>post-closing</i> relativi al rating; e ii) della circostanza che i rating inizialmente assegnati possono non essere parte della documentazione relativa alla transazione e possono non essere agevolmente conoscibili da parte degli iniziali sottoscrittori, anche perché le modifiche <i>post-closing</i> ai rating non sono generalmente sorvegliate dai sottoscrittori.	<b>Sì</b>	Sono stati eliminati i riferimenti ai rating, considerando che solo alcuni emittenti hanno un rating e che tali dati sono rinvenibili anche da providers di mercato.
<b>Prezzo di negoziazione</b>	Si suggerisce di espungere dal testo del Provvedimento il riferimento agli obblighi segnaletici relativi al prezzo di negoziazione. Si invita a considerare con attenzione la portata e la ratio della previsione attuale, che risulta allo stato agevolmente applicabile solo con riferimento a strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati; peraltro, anche in caso di quotazione, il prezzo di negoziazione viene di norma determinato da attività di negoziazioni " <i>over-the-counter</i> " che, non essendo di pubblico dominio, possono essere ignorate da soggetti che non siano parte della negoziazione.  Con riferimento alle informazioni riguardanti l'andamento sul mercato secondario di covered warrant, certificates, ETC ed ETN, si chiede di confermare che il dato del prezzo di negoziazione sia richiesto nel solo caso di strumenti quotati o ammessi a negoziazione su MTF.	<b>No</b>          <b>No</b>	Tale informazione è necessaria per raccogliere informazioni sui volumi in circolazione relativi a determinati strumenti.          La segnalazione riguarda anche gli strumenti non quotati. Il testo del provvedimento è stato chiarito.

*Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)*

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/ chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b><i>Codice ISIN del parametro di indicizzazione, rendimento su base annua all'emissione</i></b>	E' opportuno di rivedere la formulazione delle nozioni utilizzate o espungerle dal testo in quanto possono dare luogo a difficoltà di interpretazione e attuazione: il riferimento è a nozioni quali il codice ISIN assegnato al parametro di riferimento che non risulta chiaro e potrebbe non esistere laddove non si faccia riferimento a parametri rappresentati da titoli custoditi presso <i>clearing systems</i> , nonché al regime di capitalizzazione composta, che risulta di non agevole comprensione e applicazione pratica.	<b>Chiarimento</b>	Il riferimento all'ISIN è già utilizzato per segnalazioni simili. Per maggiori dettagli si rimanda alle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.
<b><i>Importo collocato</i></b>	Va chiarito che la segnalazione sull'importo collocato non deve essere effettuata nel caso di <i>certificates</i> , posto che tale informazione non è richiesta al par. 3, punto 1.b.i.	<b>Chiarimento</b>	Con riferimento ai soli covered warrant, certificates, ETC e ETN, va indicato il numero di certificati in circolazione e il prezzo di negoziazione alla fine di ciascun trimestre di riferimento.
<b><i>Mercato di quotazione, restrizione alla vendita, durata attesa</i></b>	Va previsto che le informazioni – se già note - siano fornite in sede di richiesta alla Banca d'Italia dell'ISIN degli strumenti finanziari.	<b>Chiarimento</b>	Le informazioni richieste non dovranno essere fornite se già comunicate alla Banca d'Italia per l'attribuzione dei codici ISIN.
<b><i>Rendimento su base annua all'emissione</i></b>	Le informazioni richieste (indicazione del tasso di rendimento annuo in punti percentuali, a capitalizzazione composta, al lordo della ritenuta fiscale, ripartito tra componente garantita a tasso fisso e componente a tasso variabile) sono aggiuntive rispetto a quelle già fornite per l'Anagrafe Titoli - o rispetto a quelle fornite nei documenti di offerta - e, pertanto, richiedono apposite elaborazioni aggiuntive. Si propone quindi di non richiedere tali informazioni o, in subordine, semplificare le richieste ad esempio facendo riferimento alle informazioni sul rendimento all'emissione già riportate nei documenti di offerta (ad es. nel prospetto ai sensi della direttiva 2003/71 CE).	<b>No</b>	Le informazioni sono pienamente riconducibili alle finalità dell'art. 129 TUB.
<b><i>Indicizzazione del capitale e delle cedole</i></b>	Si propone di: i) modificare la definizione di "Prodotti alimentari" in "Prodotti agricoli" e ii) chiarire che i codici 66 e 67 si riferiscono ai tassi di cambio del dollaro statunitense e dello	<b>Sì</b>	La voce verrà descritta in dettaglio nelle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.

*Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)*

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO</b> (Sì/no/in parte/ chiarimento)	<b>VALUTAZIONI</b>
	yen giapponese rispetto all'euro.		
<b>Costo della raccolta</b>	Si chiede se, nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, lo spread da indicare (in punti percentuali) possa essere calcolato rispetto all'Euribor 3m, che è il parametro più frequentemente utilizzato, anziché rispetto all'Euribor 6m, come indicato nel documento di consultazione.	<b>Chiarimento</b>	Si conferma che, nel caso ipotizzato, lo spread può essere calcolato rispetto all'Euribor 3m anziché rispetto all'Euribor 6m.
<b>Costo della raccolta</b>	Non è chiara la richiesta di indicare il “Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo e tenuto conto di eventuali contratti di copertura” e segnatamente se e come in tale calcolo si debbano computare tra l'altro: le commissioni a vario titolo sostenute dall'emittente, comprese quelle di collocamento; i costi per consulenza, anche legale e fiscale, e di <i>compliance</i> ; i contributi di vigilanza; i costi di copertura a) parziali, b) sostenuti sia all'emissione del titolo sia nel corso della durata del titolo, anche ai fini dell' <i>unwinding</i> .	<b>Chiarimento</b>	Nella valutazione del costo della raccolta vanno detratte le commissioni ma si tiene conto dell'eventuale costo di copertura. Va stimato il costo relativo ad eventuali coperture nel corso della durata del titolo. Si precisa che la definizione è un mero adattamento della definizione riportata nel modello “83 VIG”.
	I requisiti segnaletici inerenti al costo della raccolta non sembrano in linea con i prefissati obiettivi del Provvedimento.	<b>No</b>	Vedere i commenti sopra riportati.
<b>Strumenti finanziari strutturati</b>	In relazione al contenuto delle previsioni relative agli strumenti finanziari strutturati si evidenzia l'opportunità di rivedere/eliminare parte dell'All. A, Sez. 3: i) alla luce del grado di conoscenza delle informazioni che possono avere i soggetti tenuti alla segnalazione e dell'eccessiva onerosità di adempiere agli obblighi di reportistica; ii) considerando che parte del set informativo attualmente richiesto dal Provvedimento non è contemplato nella documentazione relativa alle operazioni in esame; iii) le informazioni impongono adempimenti gravosi perché richiedono analisi di sensitività per determinare le variazioni del prezzo di un titolo in relazione alle variazioni del sottostante e non vengono richieste neanche in sede di presenta-	<b>In parte</b>	E' stata semplificata la definizione di leva del titolo ed è stata rimossa dal Provvedimento la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati.



*Segnalazione a carattere consuntivo relativa all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (art. 129 TUB)*

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>nel loro complesso agli attori di mercato dai diversi organi di vigilanza italiani e UE, di coordinamento tra gli stessi, e la necessità di commisurare i costi connessi ad ogni nuovo adempimento informativo con gli effettivi vantaggi per i destinatari della disciplina e per il mercato in generale.</p> <p>Andrebbero salvaguardate coerenza e simmetria informativa con l'attuale <i>disclosure</i> all'investitore prescritte nella relativa documentazione d'offerta. Inoltre, gli emittenti e gli intermediari saranno presto tenuti a nuovi adempimenti informativi legati ai c.d. Packaged Retail Investment Products (PRIIPS) e, in particolare, alla redazione del Key Information Document (KID).</p> <p>Con il Regolamento delegato UE n. 486/2012 sono state individuate le categorie di informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive nonché i relativi contenuti, al fine tra l'altro di assicurare una maggiore armonizzazione a livello europeo delle informazioni oggetto di <i>disclosure</i> nella documentazione di offerta di strumenti finanziari quali le obbligazioni. In relazione a tale regolamento la Consob ha modificato alcune prassi di vigilanza tralasciando, già da diversi mesi, la richiesta di inserimento nei prospetti dell'“<i>unbundling</i>” delle componenti del prezzo di emissione dello strumento finanziario. La richiesta di scomposizione del prezzo di emissione prevista nel documento di consultazione appare, quindi, non allineata con l'evoluzione della disciplina e delle prassi di vigilanza nazionali in tema di offerta di strumenti finanziari e, per tale ragione, andrebbe eliminata.</p>		<p>Inoltre, le regole di trasparenza sull'offerta di prodotti finanziari sono ispirate a principi di armonizzazione, a livello europeo, che non rilevano con riferimento all'art. 129 TUB.</p> <p>Si precisa infine che la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati è stata rimossa dal Provvedimento.</p>